

AZIENDA ULSS N. 8 BERICA

Viale F. Rodolfi n. 37 – 36100 VICENZA



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N. 2106 DEL 14/12/2023

O G G E T T O

ACCORDO CONTRATTUALE PER LA DEFINIZIONE DEI RAPPORTI GIURIDICI ED ECONOMICI TRA L'AZIENDA ULSS 8 BERICA E LA COOPERATIVA SOCIALE "SOGNO E VITA ONLUS" PER LA GESTIONE SPERIMENTALE DELLA COMUNITA' ALLOGGIO "LA ROCCA" DI ALTAVILLA VICENTINA.

Proponente: UOC DISABILITA E NON AUTOSUFFICIENZA DISTRETTO OVEST

Anno Proposta: 2023

Numero Proposta: 2152/23

Il Direttore dell'U.O.C. Disabilità e Non Autosufficienza del Distretto Ovest e ad interim Direttore dell'U.O.C. Disabilità e Non Autosufficienza del Distretto Est riferisce:

La Cooperativa Sociale "Sogno e Vita onlus" di Vicenza gestisce, su mandato dell'Associazione "Brain Traumi Cranici onlus", l'unità di offerta per persone con disabilità Comunità Alloggio "La Rocca", con sede ad Altavilla Vicentina, a seguito di trasformazione da Gruppo Appartamento Protetto a Comunità Alloggio.

La trasformazione dell'unità di offerta va collocata nell'ambito di una progettualità specifica che ha visto la stretta collaborazione tra l'U.O.S. Disabilità dell'AULSS 8 Berica, l'Unità Gravi Cerebrolesioni dell'Ospedale S. Bortolo dell'AULSS 8 Berica, l'Associazione Brain Traumi Cranici onlus e la Cooperativa Sociale "Sogno e Vita" e che soddisfa le esigenze di utenza proveniente da tutto il territorio regionale, come precisato nel Decreto dirigenziale di Azienda Zero di autorizzazione all'esercizio n. 373 del 28/10/2021.

La struttura è stata poi recentemente accreditata con DGRV n. 595 del 19/05/2023 per n. 8 posti letto.

Si ricorda che detta unità di offerta è inserita nel Piano di Zona aziendale, strumento di programmazione locale, attuativa di quella socio-sanitaria regionale, approvato con deliberazione del Direttore Generale n. 477 del 30/03/2023.

Si rende ora necessario procedere all'approvazione di un accordo contrattuale tra questa Azienda ULSS e la Cooperativa Sociale "Sogno e Vita" per la gestione della comunità alloggio per persone con disabilità "La Rocca", in applicazione di quanto previsto in materia dalla DGRV n. 1438 del 05/09/2017, che definisce i rapporti giuridici ed economici tra le UU.LL.SS.SS e gli Enti titolari di specifiche unità di offerta accreditate che erogano prestazioni sociali, sociosanitarie e sanitarie afferenti all'area della disabilità.

La peculiarità dell'unità di offerta comunità alloggio "La Rocca" è rappresentata dalla tipologia specifica di utenza, con gravi cerebrolesioni acquisite, oltre che da un approccio marcatamente riabilitativo dell'assistenza.

Nell'ottica di una sempre maggiore continuità assistenziale, l'obiettivo dell'Associazione Brain e della Cooperativa Sociale "Sogno e Vita", condiviso da questa Azienda, è quello di far ri-acquistare alle persone con grave lesione cerebrale acquisita un livello di autonomia tale da rendere possibile il loro inserimento in gruppi appartamento. La permanenza presso la comunità alloggio, dunque, deve avere carattere di temporaneità, tale da consentire un percorso riabilitativo mirato al trasferimento in gruppi appartamento protetti.

L'allegato schema di accordo contrattuale (all. 1), redatto sulla base dello schema tipo approvato dalla Giunta Regionale con la citata deliberazione DGRV n. 1438 del 05/09/2017, che fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, costituisce la forma contrattuale per la definizione della tipologia, della quantità e dei corrispettivi tariffari delle prestazioni da erogare.

Al fine di dettagliare le modalità di erogazione del servizio oggetto dell'accordo, all'art. n. 2 si fa rimando all'allegato 1A, quale documento tecnico integrativo per la gestione del servizio residenziale a favore di persone con gravi cerebrolesioni acquisite, finalizzato a favorire lo sviluppo della rete dei servizi e del rapporto di partnership tra i contraenti.

L'accordo decorre dal 01/01/2024, con validità annuale, stante il carattere sperimentale dell'offerta della comunità alloggio "La Rocca" e della tipologia specifica di utenza che può accedervi.

Nel corso del 2024 verrà monitorata l'applicazione dell'accordo medesimo con particolare riguardo alla verifica dell'andamento dei percorsi di accoglienza da parte dell'UOS Disabilità, del Direttore dell'Unità Gravi Cerebrolesioni e della Cooperativa "Sogno e Vita" onlus, allo scopo di aggiornare il documento con eventuali modifiche e/o integrazioni.

Conseguentemente, ai fini contrattuali, a far data dal 01/01/2024 agli utenti accolti nella comunità alloggio "La Rocca" saranno applicate le seguenti tariffe giornaliere:

- € 133,00/die (IVA inclusa) per gli utenti con riconoscimento del livello di gravità elevato
- € 96,00/die (IVA inclusa) per gli utenti con riconoscimento del livello di gravità medio
- € 74,00/die (IVA inclusa) per gli utenti con riconoscimento del livello di gravità lieve.

Si precisa che, come determinato con DGRV n. 912/2022, la quota parte di retta a carico dell'Azienda ULSS di residenza, a titolo di quota sanitaria, sarà sostenuta come segue:

- € 60,00 quota sanitaria di livello medio/alto (impegnativa di residenzialità);
- € 38,00 quota sanitaria di livello basso (impegnativa di residenzialità).

La quota sociale, calcolata per differenza rispetto all'ammontare dell'impegnativa, è posta a carico dell'utente.

Il medesimo Direttore ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in relazione alla sua compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale in materia.

I Direttori Amministrativo, Sanitario e dei Servizi Socio-Sanitari hanno espresso il parere favorevole per quanto di rispettiva competenza.

Sulla base di quanto sopra:

IL DIRETTORE GENERALE

DELIBERA

1. di considerare le premesse parti integranti e sostanziali del presente provvedimento;
2. di approvare l'allegato accordo contrattuale (all. 1), parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, per la definizione dei rapporti giuridici ed economici tra l'Azienda ULSS 8 Berica e la Cooperativa Sociale "Sogno e Vita onlus" di Vicenza per la gestione di una comunità alloggio per persone con disabilità denominata "La Rocca", con sede al Altavilla Vic.na;
3. di stabilire che l'accordo di cui al precedente punto 2. ha durata annuale, a far data dal 01/01/2024 e fino al 31/12/2024, riconosciuto il carattere sperimentale dell'offerta della comunità alloggio "La Rocca" e della tipologia specifica di utenza che può accedervi, come spigato in premessa;
4. di riferire che, fermi restando gli elementi di fondo dello schema-tipo regionale, l'accordo è stato corredato di un documento tecnico integrativo 1A per la gestione del servizio residenziale a

favore di persone con gravi cerebrolesioni acquisite, per favorire lo sviluppo della rete dei servizi e del rapporto di partnership tra i contraenti;

5. di prendere atto che per l'accoglienza presso la comunità alloggio "La Rocca", in capo alla Cooperativa Sociale "Sogno e Vita onlus", verranno applicate le seguenti tariffe giornaliere, differenziate in base al livello di gravità degli utenti:
 - € 133,00/die (IVA inclusa) per gli utenti con riconoscimento del livello di gravità elevato
 - € 96,00/die (IVA inclusa) per gli utenti con riconoscimento del livello di gravità medio
 - € 74,00/die (IVA inclusa) per gli utenti con riconoscimento del livello di gravità lieve.
6. di prendere atto altresì che, come determinato con DGRV n. 912/2022, l'impegnativa di residenzialità per gli utenti con elevato e medio livello di gravità sarà pari ad € 60,00, per gli utenti con livello di gravità lieve sarà pari ad € 38,00/die, mentre la quota sociale sarà posta a carico dell'utente;
7. di prescrivere che il presente atto venga pubblicato all'Albo on-line dell'Azienda.

Parere favorevole, per quanto di competenza:

Il Direttore Amministrativo
(dr. Fabrizio Garbin)

Il Direttore Sanitario
(dr.ssa Romina Cazzaro)

Il Direttore dei Servizi Socio-Sanitari
(dr. Achille Di Falco)

IL DIRETTORE GENERALE
(Maria Giuseppina Bonavina)

Copia del presente atto viene inviato al Collegio Sindacale al momento della pubblicazione.

IL DIRETTORE
UOC AFFARI GENERALI

**SCHEMA TIPO DI ACCORDO CONTRATTUALE PER LA DEFINIZIONE DEI
RAPPORI GIURIDICI ED ECONOMICI TRA L'AZIENDA ULSS 8 BERICA E LA
COOPERATIVA SOCIALE "SOGNO E VITA ONLUS" PER LA GESTIONE DELLA
COMUNITA' ALLOGGIO "LA ROCCA" DI ALTAVILLA VIC.NA.**

Servizio Residenziale

tra

L'Azienda Unità Locale Socio Sanitaria n. 8 Berica (di seguito Azienda ULSS) con sede legale a Vicenza, Viale Rodolfi n. 37, p.iva/c.f. 02441500242, nella persona del Direttore Generale, legale rappresentante pro-tempore, dott.ssa Maria Giuseppina Bonavina, domiciliata per la carica presso la sede dell'Azienda ULSS;

e

il Soggetto privato accreditato istituzionalmente Cooperativa Sociale Sogno e Vita onlus (di seguito Soggetto accreditato) con sede legale in Via E. Fermi n. 230 a Vicenza, p. iva 04032330245, nella persona del legale rappresentante pro-tempore dott. Elio Rigotto che dichiara, consapevole delle responsabilità penali previste dall'art. 76 del D.P.R. n. 445 del 2000, di non essere stato condannato con provvedimento definitivo (inclusi sentenza pronunciata a seguito di applicazione della pena su richiesta delle parti, decreto penale di condanna) per reati che comportano l'incapacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione

Premesso che:

- a) la Regione del Veneto con L.R. n. 22 del 2002 ha disciplinato i criteri per l'autorizzazione alla realizzazione di strutture e all'esercizio di attività sanitarie, sociosanitarie e sociali, nonché per l'accreditamento e la vigilanza delle stesse, siano esse gestite da soggetti aventi natura giuridica pubblica che di diritto privato;
- b) l'articolo 15, comma 1, della L.R. n. 22 del 2002 stabilisce e precisa che *"l'autorizzazione alla realizzazione ed all'esercizio non produce effetti vincolanti ai fini della procedura di accreditamento istituzionale che si fonda sul criterio di regolazione dell'offerta in attuazione della programmazione socio-sanitaria regionale e attuativa locale"*;
- c) l'articolo 15, comma 2, della L.R. n. 22 del 2002 stabilisce che *"l'accreditamento istituzionale deve concorrere al miglioramento della qualità del sistema sanitario, socio-sanitario e sociale, garantendo ai cittadini adeguati livelli quantitativi e qualitativi delle prestazioni erogate per conto ed a carico del servizio sanitario nazionale e di quelle erogate nell'ambito degli interventi di cui alla legge n. 328 del 2000"*;
- d) l'articolo 17, comma 1, della L.R. n. 22 del 2002 stabilisce che *"l'accreditamento istituzionale per l'erogazione di prestazioni sanitarie e socio-sanitarie non costituisce in capo alle aziende ed agli enti del servizio sanitario regionale un obbligo a corrispondere ai soggetti accreditati la remunerazione delle prestazioni erogate al di fuori dei rapporti di cui"*

all'art. 8 quinquies del D. Lgs. N. 502 del 1992, nell'ambito del livello di spesa annualmente definito e delle quantità e tipologie annualmente individuate dalla Regione ai sensi della normativa vigente”;

- e) l'articolo 17, comma 2, della L.R. n. 22 del 2002 stabilisce che *“l'accreditamento istituzionale per l'erogazione di interventi e servizi sociali non costituisce in capo alle aziende ed agli enti del servizio sanitario regionale nonché agli enti locali un obbligo a corrispondere ai soggetti accreditati la remunerazione delle prestazioni erogate al di fuori dei rapporti instaurati ai sensi della normativa vigente”;*
- f) l'articolo 17, comma 3, della L.R. n. 22 del 2002 stabilisce che il Direttore Generale dell'Azienda ULSS territorialmente competente provvede alla stipula degli accordi contrattuali, di cui all'articolo 8-quinquies del D. Lgs. N. 502 del 1992 e s.m.i., con i Soggetti Accreditati Istituzionalmente, sulla base della disciplina definita dalla Giunta regionale *“mediante uno schema tipo di accordo contrattuale con il quale si stabiliscono l'indicazione delle quantità e delle tipologie di prestazioni da erogare e le modalità delle verifiche e dei controlli”;*
- g) la Giunta Regionale, con deliberazione n. 1438 del 05/09/2017, attuativa di quanto previsto dall'articolo 17 della L.R. n. 22 del 2002, ha disciplinato i contenuti del presente accordo contrattuale al fine di assicurare una omogenea e uniforme applicazione della norma richiamata;
- h) il Direttore Generale dell'Azienda ULSS territorialmente competente, tenuto conto del fabbisogno e delle risorse disponibili stabilite dalla programmazione regionale nel vincolo della sostenibilità economico finanziaria dell'intero sistema di offerta del SSR, ha formulato la programmazione aziendale locale delle risorse secondo criteri che assicurano l'appropriatezza nella presa in carico dei cittadini rispetto ai livelli assistenziali domiciliare, semiresidenziale e residenziale;
- i) le quantità e le tipologie di prestazioni sanitarie, sociosanitarie e sociali da erogare per conto del SSR a favore dei cittadini residenti nella Regione Veneto sono definite dalla Unità di Valutazione Multidimensionale Distrettuale di riferimento territoriale, mediante progetti personalizzati previsti dalla normativa vigente e l'inserimento in apposite graduatorie laddove previste, sulla base di criteri di appropriatezza e di priorità di accesso rispetto alla gravità dei casi, al supporto familiare e al reddito disponibile;
- j) l'erogazione delle prestazioni avviene a seguito dell'attribuzione al cittadino di una apposita impegnativa laddove prevista e, comunque, nel limite delle risorse sanitarie determinato dalla programmazione aziendale locale nel quadro delle risorse sanitarie stabilite dalla programmazione regionale nei termini di cui ai punti precedenti;
- k) è fatta salva la libertà di scelta del cittadino rispetto al soggetto accreditato, che abbia stipulato un accordo contrattuale con l'Azienda ULSS di riferimento territoriale, a cui rivolgersi per l'erogazione delle prestazioni sanitarie, sociosanitarie e sociali;
- l) la tariffa, comprensiva della quota sanitaria a carico dell'Azienda ULSS e della quota sociale a carico del cittadino (compartecipazione)/Ente Locale ove prevista, applicabile alle prestazioni oggetto del presente accordo contrattuale, stabilita dalla normativa regionale in materia;

m) il Soggetto Cooperativa Sociale Sogno e Vita onlus è in possesso dell'autorizzazione all'esercizio e dell'accreditamento istituzionale per la seguente Unità di Offerta (UDO) sita nel territorio dell'Azienda ULSS 8 Berica in virtù dei sotto riportati provvedimenti regionali, per l'erogazione delle specifiche prestazioni sanitarie, sociosanitarie e sociali secondo gli standard previsti dalle disposizioni regionali in materia:

Tipologia UDO disabilità	Denominazione UDO	Indirizzo UDO	Autorizzazione all'esercizio e n. posti letto	Accreditamento e n. posti letto
Comunità alloggio per persone con disabilità L.R. 22/2002 e DGR 1719/2022 Allegato A	La Rocca	Via Chiesa, n. 87 Altavilla Vicentina	Decreto regionale n. 150 del 2/02/2023 8 posti letto	DGR n. 595 del 19/05/2023 8 posti letto

Tutto ciò premesso si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1 – Oggetto

Nelle Unità di Offerta sopra riportate e accreditate vengono erogate le prestazioni sanitarie, sociosanitarie e sociali, rientranti nell'ambito dei livelli essenziali di assistenza, nonché degli eventuali livelli integrativi regionali, nel rispetto delle funzioni ed attività previste dalle disposizioni regionali per questa specifica tipologia di Unità di Offerta e nel tetto di spesa a carico delle risorse sanitarie determinato dalla programmazione aziendale locale, nel quadro delle risorse sanitarie stabilite dalla programmazione regionale, nel rispetto dell'equilibrio economico-finanziario dell'intero sistema di offerta del SSR.

Articolo 2 – Obblighi del Soggetto accreditato

Il Soggetto accreditato:

- a) garantisce l'osservanza di tutte le norme di legge, regolamenti e, comunque, delle norme di ogni rango e tipo, nessuna esclusa, in relazione ad ogni rango e tipo, nessuna esclusa, in relazione ad ogni aspetto concernente l'esercizio della propria attività, compreso il regolare inquadramento contrattuale, del proprio personale dipendente e di quello dipendente da soggetti terzi cui sia affidata l'esecuzione di servizi, secondo quanto previsto dai contratti collettivi nazionali di lavoro di riferimento ed integrativi regionali sottoscritti dalle parti datoriali e sindacali rappresentative a livello nazionale;
- b) garantisce l'erogazione delle prestazioni oggetto del presente accordo contrattuale, comunica con congruo anticipo eventuali sospensioni di funzioni o attività oggetto del presente accordo contrattuale; comunica con congruo anticipo eventuali sospensioni di funzioni o attività oggetto del presente accordo; il preavviso deve essere tale da garantire continuità assistenziale e da evitare disagio all'utenza;
- c) garantisce l'osservanza delle regole di correttezza e buona fede nell'esecuzione del presente accordo contrattuale anche sotto il profilo amministrativo-contabile;

- d) garantisce l'osservanza della disciplina nazionale e delle regole attuative disposte dalla Regione del Veneto in materia di:
- tariffe e/o quote di rilievo sanitario secondo i provvedimenti specifici della Giunta Regionale;
 - verifiche e controlli nell'ambito del sistema sanitario e sociosanitario;
 - incompatibilità del personale adibito all'erogazione delle prestazioni oggetto del presente accordo contrattuale, nonché dei titolari di una partecipazione nel Soggetto accreditato;
 - compartecipazione alle spese da parte del cittadino;
 - mantenimento e adeguamento continuo ai requisiti prescritti in materia di autorizzazione all'esercizio e accreditamento istituzionale;
 - tutela per la responsabilità civile verso terzi per sinistri che possono derivare agli utenti o a terzi durante l'espletamento del servizio, attraverso la stipula di idoneo contratto assicurativo di responsabilità civile;
 - sistema informativo sanitario e sociosanitario, con riferimento agli obblighi di tenuta documentale, ai debiti informativi nei confronti dell'Azienda ULSS, della Regione del Veneto e del Ministero competente
- e) osserva quanto previsto in merito alle procedure di accoglienza e di gestione dei progetti a favore degli ospiti, descritte nel Documento Tecnico Integrativo 1/A, allegato al presente accordo contrattuale;
- f) pubblica sul proprio sito internet, in ottemperanza all'art. 15 della L.R. n. 23/2012, il bilancio annuale nei cinque anni successivi alla stipula dell'accordo contrattuale, con caratteristiche di completezza e facile accessibilità da parte degli enti, evidenziando in maniera adeguata quanto ricevuto dalla Pubblica Amministrazione

Articolo 3 – Obblighi dell'Azienda ULSS

L'Azienda ULSS garantisce l'osservanza di tutte le norme di ogni rango e tipo in relazione ad ogni aspetto concernente l'esercizio della propria attività.

L'Azienda ULSS comunica tempestivamente al Soggetto accreditato ogni aggiornamento della disciplina nazionale e regionale avente riflessi diretti sull'applicazione del presente accordo contrattuale ai fini della modifica del medesimo, nonché ogni informazione utile al corretto adempimento degli obblighi assunti dallo stesso Soggetto accreditato.

L'Azienda ULSS acquisisce idonea certificazione antimafia al momento della stipula del presente accordo.

L'Azienda ULSS garantisce il rispetto di quanto previsto nel Documento Tecnico Integrativo 1/A, allegato al presente accordo contrattuale.

Articolo 4 – Remunerazione e pagamento delle prestazioni

L'Azienda ULSS remunera le prestazioni erogate nei termini del presente accordo e, per le prestazioni a carico in tutto o in quota parte delle risorse sanitarie, esclusivamente nei limiti del tetto di spesa a carico delle medesime, determinato dalla programmazione aziendale locale nel quadro delle risorse sanitarie stabilite dalla programmazione regionale, secondo le regole tariffarie vigenti al momento dell'esecuzione della prestazione stessa, nei termini di legge.

L'Azienda ULSS effettua il pagamento delle competenze spettanti in forza del presente accordo contrattuale al Soggetto accreditato entro il termine di giorni 60 dal ricevimento della fattura e della documentazione relativa all'attività svolta.

La fattura è emessa non prima della fine del mese di effettuazione delle prestazioni.

Il pagamento delle fatture non pregiudica il recupero di somme che, a seguito di accertamenti successivi, risultassero non dovute o dovute solo in parte.

Articolo 5 – Requisiti autorizzativi e di accreditamento

Il Soggetto erogatore si impegna a mantenere nel tempo i requisiti autorizzativi e di accreditamento previsti dalla normativa statale e regionale vigente.

Si impegna, inoltre, ad eseguire le prestazioni nel rispetto degli standard previsti dalla L.R. n. 22 del 2002 e s.m.i e dai provvedimenti attuativi della stessa e ad attuare iniziative volte al miglioramento continuo della qualità.

Articolo 6 – Durata dell'accordo contrattuale

Il presente accordo contrattuale decorre dal 1/01/2024 e ha durata annuale, riconosciuto il carattere sperimentale dell'offerta della comunità alloggio "La Rocca" e della tipologia specifica di utenza che può accedervi.

Non è ammessa la proroga automatica.

Il presente accordo si rescinde automaticamente in caso di revoca dell'accreditamento istituzionale o di mancato rinnovo.

In caso di cessazione dell'attività su iniziativa del Soggetto accreditato, corre l'obbligo per il medesimo di darne preventiva comunicazione all'Azienda ULSS con preavviso di almeno 90 giorni, garantendo, comunque, la continuità delle prestazioni per tale periodo.

Articolo 7 – Eventi modificativi e cause di risoluzione dell'accordo contrattuale

Il Soggetto erogatore accetta che:

- a) l'accreditamento, al pari dell'autorizzazione all'esercizio, non sia cedibile a terzi in mancanza di un atto regionale che ne autorizzi il trasferimento, previa acquisizione del parere favorevole dell'Azienda ULSS, espresso anche a seguito dei controlli antimafia previsti dalla normativa vigente, secondo le modalità di cui alla DGR 6/11/2012 n. 2201; la cessione dell'accordo contrattuale a terzi non autorizzata non produce effetti nei confronti dell'Azienda ULSS, il Soggetto subentrato deve stipulare un nuovo contratto agli stessi patti e condizioni previsti nel presente accordo contrattuale;
- b) ogni mutamento incidente su caratteristiche soggettive (ad es. cessione ramo d'azienda, fusione, scorporo, subentro di altro titolare) ed oggettive (ad es. spostamento della sede operativa), deve essere tempestivamente comunicato alla Regione del Veneto e all'Azienda ULSS competente territorialmente, secondo quanto previsto dalla DGR 6/11/2012 n. 2201.

Il presente accordo contrattuale si risolve di diritto ai sensi dell'art. 1456 c.c. nei seguenti casi:

- a) perdita di un requisito soggettivo o oggettivo prescritto in capo al Soggetto accreditato previamente accertato dall'Azienda ULSS;
- b) accertata incapacità di garantire le proprie prestazioni;
- c) accertamento – ove applicabile – di situazioni di incompatibilità in relazione ai soggetti operanti per il Soggetto accreditato e ai relativi titolari di partecipazioni.

Nei casi di risoluzione di diritto viene disposta la revoca dell'accreditamento.

L'Azienda ULSS si riserva di sospendere, in via cautelare, con apposito atto contenente l'indicazione della durata della sospensione, l'efficacia del presente accordo contrattuale per il tempo necessario ai fini della verifica delle circostanze che determinano la risoluzione di diritto.

L'Azienda ULSS si riserva, inoltre, di disporre analogha sospensione per un tempo espressamente specificato, per altri giustificati motivi attinenti alla regolarità e qualità del servizio.

Articolo 8 – Adeguamento dell'accordo contrattuale a disposizioni nazionali e regionali

Le parti assumono l'obbligo di adeguare il contenuto del presente accordo contrattuale in attuazione di sopravvenute disposizioni nazionali o regionali, con indicazioni dei termini relativi alle nuove obbligazioni assunte.

Articolo 9 – Modifiche e integrazioni dell'accordo contrattuale

Eventuali modifiche al presente accordo contrattuale potranno essere inserite previa acquisizione del parere favorevole della Regione del Veneto.

Eventuali integrazioni al presente accordo contrattuale, finalizzate al perseguimento degli obiettivi di politica sanitaria e sociosanitaria regionale e locale potranno essere inserite previo consenso di entrambe le parti.

Articolo 10 – Tutela dei dati personali

Le parti si impegnano a tutelare la riservatezza dei soggetti assistiti ai sensi dell'art. 5 della Legge n. 135/90.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 29 del D. Lgs. n. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e successive modifiche e integrazioni, nonché dei regolamenti aziendali, il Soggetto accreditato è nominato Responsabile esterno del trattamento dei dati personali per quanto necessario alla corretta esecuzione del presente accordo.

Il Soggetto accreditato è designato Responsabile esterno del trattamento dei dati personali mediante l'accordo di nomina sottoscritto da parte del Direttore Generale dell'Azienda ULSS, titolare del trattamento, e controfirmato per accettazione da parte del Legale Rappresentante.

Il Soggetto accreditato si impegna, in particolare, a porre in essere le misure di sicurezza disposte dalla normativa vigente, allo scopo di ridurre al minimo i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, di dati personali e sensibili, nonché di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità per le quali essi sono raccolti.

Articolo 11 – Controversie

Le controversie relative all'interpretazione ed esecuzione del presente accordo non risolte bonariamente tra le parti sono devolute al giudice del foro competente.

Articolo 12 – Registrazione

Il presente atto è soggetto a registrazione in caso d'uso.

Le spese di bollo sono a carico di chi richiede la registrazione

Articolo 13 – Norma di rinvio

Per ogni aspetto non disciplinato dal presente accordo contrattuale si fa rinvio alle norme del codice civile e alla normativa di settore.

Letto, firmato e sottoscritto

Per l'Azienda ULSS 8 Berica
Il Direttore Generale

Per il Soggetto privato accreditato
Il Legale Rappresentante

Data _____

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 del cod. civ. si approvano e distintamente sottoscrivono le previsioni contrattuali di cui agli artt. 1 – Oggetto, 2 – Obblighi del Soggetto Accreditato, 7 – Eventi modificativo e cause di risoluzione dell'accordo contrattuale, 11 – Controversie

Letto, confermato e sottoscritto

Per l'Azienda ULSS 8 Berica
Il Direttore Generale

Per il Soggetto privato accreditato
Il Legale Rappresentante

Data _____

ALLEGATO 1/A

**DOCUMENTO TECNICO INTEGRATIVO DELLO SCHEMA TIPO DI ACCORDO
CONTRATTUALE PER LA DEFINIZIONE DEI RAPPORTI GIURIDICI ED ECONOMICI TRA
L'AZIENDA ULSS 8BERICA E LA COOPERATIVA SOCIALE "SOGNO E VITA", ENTE
ACCREDITATO PRIVATO EROGATORE DI PRESTAZIONI SANITARIE,
SOCIOSANITARIE E SOCIALI A FAVORE DI PERSONE CON DISABILITA'
IN CARICO ALL'AZIENDA ULSS 8 BERICA**

1. Struttura residenziale

La Cooperativa Sociale "Sogno e Vita", con sede in Via Enrico Fermi n.230 Vicenza, è un ente non lucrativo che gestisce un progetto sperimentale presso la comunità alloggio "La Rocca", sita in Via Chiesa, 87 Altavilla Vicentina, struttura autorizzata e accreditata dalla Regione del Veneto per un totale di n. 8 posti, dedicata all'accoglienza residenziale di breve o lungo periodo e alla riabilitazione delle persone con grave cerebrolesione acquisita. Questa particolare fascia di utenza con bisogni sanitari e sociali presenta un quadro complesso sui fronti clinico-assistenziali, riabilitativi e sociali.

La gestione di tale struttura è stata avviata nel 2015, nella forma di Gruppo Appartamento Protetto, con una richiesta di inserimento di utenti che è costantemente aumentata nel corso degli anni, stante la peculiarità degli interventi socio-sanitari e riabilitativi proposti.

Nel tempo si è dunque resa sempre più evidente la necessità di trasformare la struttura residenziale esistente in comunità alloggio allo scopo di perfezionare la risposta da dare all'utenza, sperimentando un nuovo progetto di residenzialità non definitiva.

L'unità di offerta si inserisce nell'innovativa rete dei servizi alle gravi lesioni cerebrali acquisite dell'AULSS 8 Berica e della Regione del Veneto.

2. Modalità di gestione

- a. Il presente documento tecnico integrativo non impegna questa Azienda ULSS alla copertura economica di tutti i posti accreditati, se non occupati da persone con disabilità il cui inserimento sia stato autorizzato da questa Azienda ULSS.
- b. L'Ente erogatore si impegna a garantire il numero di operatori, la loro professionalità e il loro regolare inquadramento del rapporto di lavoro, come previsto dai contratti collettivi nazionali di lavoro di riferimento e da eventuali integrativi regionali sottoscritti dalle parti datoriali e sindacali maggiormente rappresentativi a livello nazionale, ivi compreso il personale dipendente di un soggetto terzo, cui siano affidati in tutto o in parte l'esecuzione del servizio.
- c. L'Ente erogatore si impegna a mantenere gli standard del personale, ai sensi della normativa regionale vigente, nonché tutti gli altri requisiti di autorizzazione e accreditamento.
- d. L'Ente erogatore invia semestralmente all'Azienda ULSS un elenco aggiornato degli operatori in servizio, con relativo titolo professionale, presso ciascuna struttura residenziale.
- e. L'Ente erogatore si impegna a prevedere la presenza di un responsabile in possesso dei requisiti di professionalità previsti dalla normativa vigente, al quale sono affidati i compiti di organizzazione delle attività e la vigilanza sugli aspetti qualitativi dei servizi forniti alle persone con disabilità ospiti. Il responsabile rappresenta l'interlocutore e il punto di riferimento per i

familiari delle persone con disabilità ospitate e per i servizi sanitari e sociali che hanno in carico gli assistiti, compresa questa Azienda ULSS.

f. Alle persone con disabilità utenti del servizio residenziale, che necessitano di visite o esami diagnostici da svolgersi all'esterno della struttura, o di ricovero in strutture sanitarie, deve essere garantito il trasporto e l'accompagnamento, a carico dell'Ente erogatore nei casi in cui lo stesso non rientri nella fattispecie prevista dalle normative vigenti regionali, da effettuarsi a titolo gratuito, ai sensi della DGR 1411/2011.

g. Fatto salvo il rispetto dei requisiti autorizzativi e di accreditamento, delle procedure di accoglienza e dei contributi massimi indicati nel presente accordo contrattuale, l'Ente erogatore può accogliere previa autorizzazione, persone con disabilità non residenti nel territorio dell'Azienda ULSS 8 Berica.

Inoltre, può accogliere anche persone con disabilità paganti in proprio ovunque residenti ma è tenuto ad informare l'Azienda ULSS di qualsiasi inserimento diverso da quelli autorizzati secondo la procedura sopradescritta, che vada ad occupare un posto accreditato.

Qualora sussistano i presupposti per un collocamento residenziale da parte dell'Azienda ULSS e il posto letto risulti occupato da una persona con disabilità pagante in proprio, l'Ente accreditato è tenuto a rendere disponibile tale posto letto entro 30 giorni di calendario dalla richiesta.

3. Competenze

In capo all'Ente accreditato ricadono le spese derivanti dall'erogazione di quanto segue:

- vitto e alloggio in struttura residenziale;
- attività socio-educative previste nel Progetto Personalizzato;
- servizi e prodotti per l'igiene personale secondo standard dignitosi: lavanderia, pedicure semplice (non sanitaria-podologica), manicure, parrucchiere, barbiere, oltre a quanto descritto nel regolamento dell'Ente.

In capo alla persona con disabilità, utente del servizio, ricadono le seguenti spese:

- compartecipazione economica giornaliera, come specificato all'apposito articolo;
- vestiario e calzature;
- protesi, ai sensi della normativa vigente;
- farmaci e parafarmaci, secondo prescrizione medica, per quanto non possa essere compreso nelle forniture gratuite eventualmente autorizzate dall'Azienda ULSS, ai sensi della normativa vigente;
- trasporti per eventuali rientri in famiglia e/o altri viaggi;
- spese minute;
- tutto quanto non previsto a carico dell'Ente erogatore.

4. Tipologia di utenza

La peculiarità dell'unità di offerta La Rocca, ora riclassificata come comunità alloggio, è rappresentata dalla tipologia specifica di utenza, con gravi cerebrolesioni acquisite, oltre che da un approccio marcatamente riabilitativo dell'assistenza.

Le persone accolte presso la comunità alloggio La Rocca, devono avere dai 18 ai 65 anni, in situazione di disabilità certificata ai sensi dell'art. 3 – comma 3 - della L. 104/92, e possono appartenere ad una delle seguenti categorie:

- persone affette da grave cerebrolesione acquisita, con deficit motori, cognitivi e/o comportamentali che necessitano di un percorso riabilitativo adeguato, provenienti dall'intero territorio regionale;
- persone che abbiano effettuato un percorso riabilitativo ospedaliero e che necessitano di riabilitazione motoria e cognitiva e di un lavoro specifico ambientale/contextuale sul maggior grado di autonomia;

- persone che necessitano di accoglienza temporanea per cicli riabilitativi di mantenimento.
- Non saranno ammesse persone con disabilità che avranno bisogno di generici cicli di fisioterapia.

5. Ammissioni e dimissioni

Il progetto personalizzato per ciascun utente viene definito dal Direttore dell'Unità Gravi Cerebrolesioni dell'Ospedale S. Bortolo di Vicenza, in accordo con il Responsabile del Servizio Disabilità dell'A.ULSS 8.

L'obiettivo dell'accoglienza è quello di far riacquistare alle persone con grave lesione cerebrale acquisita un livello di autonomia tale da rendere possibile il loro rientro a domicilio. La permanenza presso la comunità alloggio, pertanto, deve avere carattere di accoglienza temporanea, tale da consentire un percorso riabilitativo mirato al rientro a casa o all'eventuale trasferimento in gruppi appartamento a diverso grado di protezione.

L'ammissione dell'utente presso la struttura avverrà a seguito di richiesta di inserimento in comunità alloggio da parte del Direttore del Reparto Unità Gravi Cerebrolesioni dell'Ospedale di Vicenza e di autorizzazione sottoscritta dal Responsabile dell'U.O.S. Disabilità dell'Azienda ULSS 8 Berica.

Per ciascun inserimento è prevista la durata massima di **sei mesi**, decorsi i quali si procederà alla dimissione dell'utente previa valutazione e verifica del grado di autonomia raggiunto.

Non è prevista la proroga del tempo di permanenza massima suddetta.

L'Azienda ULSS fornisce all'Ente erogatore i dati utili relativi alla persona ospitata, su autorizzazione della medesima persona quando possibile, del suo amministratore di sostegno, tutore o curatore o del suo familiare di riferimento, secondo quanto previsto dal D. Lgs. 196/2003 (artt. 76, 85 e 86).

Tali dati comprendono:

- a. i dati anagrafici della persona con disabilità: cognome, nome, data e luogo di nascita, codice fiscale, indirizzo di residenza, recapito telefonico;
- b. il nominativo e il recapito del referente per gli aspetti giuridici ed economici della persona con disabilità: amministratore di sostegno, tutore o curatore o, se assente, un familiare di riferimento;
- c. la data di accesso al servizio;
- d. l'ammontare dell'impegnativa di residenzialità, sulla base del profilo di gravità espresso dalla valutazione con S.Va.M.Di. e l'ammontare della quota sociale;
- e. il referente del caso dell'Azienda ULSS;
- f. i dati relativi all'anamnesi e agli aspetti assistenziali, sanitari, comportamentali e socio-familiari, nonché ogni elemento utile a una maggiore comprensione della situazione della persona con disabilità, comprese le eventuali terapie farmacologiche, e i dati relativi alla tessera sanitaria e al medico di medicina generale della persona con disabilità;
- g. gli obiettivi generali approvati dall'UVMD, sulla base della valutazione effettuata anche tramite la Scheda S.Va.M.Di;
- h. le modalità e i tempi di verifica del Progetto Personalizzato;
- i. l'eventuale relazione di uno specialista, nel caso la persona sia in carico anche a un servizio specialistico.

L'Ente erogatore si impegna a comunicare all'Azienda ULSS l'effettivo accesso della persona con disabilità nella struttura residenziale.

6. Procedure per l'inserimento

La richiesta di inserimento in comunità alloggio viene effettuata dal medico che ha in carico il paziente, a seguito di UVMD ed unitamente all'invio della scheda SVAMDI compilata nella parte sanitaria, indicativamente tre settimane prima della data ipotizzata per l'inserimento.

Nel caso in cui l'utente provenga dal territorio di altra Azienda ULSS, il referente dell'ULSS di appartenenza deve richiedere l'autorizzazione all'inserimento presso la comunità alloggio "La Rocca" al Responsabile dell'UOS Disabilità dell'Azienda ULSS 8 Berica.

Una volta ottenuta l'autorizzazione l'Ulss di residenza procede con propria valutazione e compilazione di scheda SVAMDI nonché con la convocazione UVMD. E' cura dell'Ulss di residenza anche il caricamento di dati e valutazioni su portale Atl@nte .

Gli utenti provenienti dal territorio di altre Aziende ULSS, prima dell'inserimento in struttura, devono sottoporsi ad una visita specialistica presso l'Unità Gravi Cerebrolesioni dell'Ospedale S. Bortolo di Vicenza. Tale visita è a carico dell'utente e/o della famiglia dello stesso.

7. Tariffe

Agli utenti accolti nella comunità alloggio "La Rocca" saranno applicate le seguenti tariffe giornaliere:

- € 133,00/die (IVA inclusa) per gli utenti con riconoscimento del livello di gravità elevato
- € 96,00/die (IVA inclusa) per gli utenti con riconoscimento del livello di gravità medio
- € 74,00/die (IVA inclusa) per gli utenti con riconoscimento del livello di gravità lieve.

Si precisa che, come determinato con DGRV 912/2022, la quota parte di retta a carico dell'Azienda ULSS a titolo di quota sanitaria, sarà sostenuta come segue:

- € 60,00 quota sanitaria di livello medio/alto (impegnativa di residenzialità) a carico dell'Azienda ULSS di residenza dell'utente;
- in alternativa € 38,00 quota sanitaria di livello basso (impegnativa di residenzialità) a carico dell'Azienda ULSS di residenza dell'utente.

La quota sociale, calcolata per differenza rispetto all'ammontare dell'impegnativa, è posta a carico dell'utente.

8. Regolamento dell'Ente

L'Ente erogatore è tenuto a stilare un regolamento per il funzionamento del servizio e per la gestione dei rapporti con la famiglia di ciascuna persona ospitata, il suo amministratore di sostegno, tutore o curatore.

Tale regolamento definisce:

- l'organizzazione e le attività della struttura residenziale gestita;
- l'accesso alla struttura da parte dei familiari della persona ospitata, o di altri suoi conoscenti, del suo amministratore di sostegno, tutore o curatore, nonché dei rappresentanti di Associazioni di familiari di persone con disabilità;
- le modalità di autorizzazione all'Ente ai trattamenti sanitari necessari (somministrazione di farmaci, su prescrizione medica, e trattamenti d'urgenza) da parte dell'amministratore di sostegno, tutore o curatore, o del familiare di riferimento.

L'Ente erogatore consegna il regolamento a tutti i soggetti interessati: la persona con disabilità, la sua famiglia, il suo amministratore di sostegno, tutore o curatore e l'Azienda ULSS.

Il regolamento è sottoscritto dalla persona con disabilità quando possibile, o dal suo amministratore di sostegno, tutore o curatore e dalla sua famiglia quando possibile.

L'Ente erogatore comunica tempestivamente eventuali modifiche al regolamento e ne consegna una copia aggiornata ai soggetti sopra indicati.

9. Assenze

- a. L'Ente erogatore comunica immediatamente all'Azienda ULSS l'eventuale trasferimento, ricovero temporaneo in strutture sanitarie, rientro in famiglia, dimissione di ciascuna persona con disabilità ospitata.
- b. Le giornate di assenza per ricovero o per altro motivo sono considerate presenza al 100% per quanto attiene al giorno di uscita e di rientro della persona con disabilità nella struttura residenziale.
- c. Per la prima giornata di assenza per ricovero o per altro motivo, il rimborso della quota sanitaria per le assenze è fissato nella misura del 50% della medesima quota.
- d. Per le successive giornate consecutive di assenza per ricovero o per altro motivo, non è previsto il rimborso della quota sanitaria.
- e. La quota alberghiera sociale è dovuta per ciascun giorno dell'anno, anche in caso di assenza dalla struttura residenziale ospitante.
- f. In caso di ricovero di una persona con disabilità in ospedale o in altra struttura sanitaria extra-ospedaliera, l'Ente erogatore informa immediatamente l'Azienda ULSS.

10. Dimissioni dal servizio

Si definiscono le seguenti condizioni di dimissioni dal servizio:

- a. Conclusione del Progetto Personalizzato, come definito al precedente articolo 5.
- b. Volontà della persona con disabilità, del suo amministratore di sostegno, tutore o curatore, o del suo familiare di riferimento.
- c. Assenza prolungata o ingiustificata.
L'Ente erogatore è tenuto a comunicare immediatamente la situazione all'Azienda ULSS, che provvede a definire la data di dimissione.
- d. Richiesta dell'Ente erogatore.

11. Modalità di registrazione delle prestazioni e verifiche

L'Ente erogatore provvede all'inserimento, entro le scadenze fissate dall'Azienda ULSS, di tutti i dati richiesti dalla Regione Veneto e dall'Azienda ULSS nei portali informatici regionali Atl@nte e Arcipelago, e di altri dati eventuali, che alimentano il Flusso informativo regionale per le prestazioni extraospedaliere in Area Disabilità (FAD), istituito con DDR 220/2015 e regolato con specifici atti amministrativi regionali.

L'Ente erogatore si impegna a registrare le presenze giornaliere, alimentando il Portale regionale Atl@nte.

Si impegna altresì a rispettare le indicazioni regionali e/o dell'Azienda ULSS inviante circa le modalità di compilazione e tenuta della documentazione socio-sanitaria.

12. Trasporto

L'Ente erogatore è tenuto ad organizzare sistemi di trasporto adeguati al fine di garantire l'integrazione sociale della persona con disabilità ospitata e quindi la sua partecipazione ad iniziative di socializzazione.

13. Attività di monitoraggio e di verifica della qualità del servizio

L'Azienda ULSS verifica la validità dei documenti di autorizzazione all'esercizio e accreditamento ai sensi della L.R. 22/2002.

L'Azienda ULSS monitora il funzionamento e la qualità della struttura tramite visite e sopralluoghi, con o senza preavviso, per verificare il rispetto degli indicatori previsti dalla normativa vigente e degli indicatori di qualità riportati nel presente documento.

I controlli sono effettuati alla presenza ed in contraddittorio con il Legale Rappresentante della struttura o con il titolare dell'accreditamento o suo sostituto, con l'eventuale assistenza dei membri dell'équipe socio-sanitaria responsabile della documentazione e si concludono con la sottoscrizione di un verbale tra le parti.

Il personale dell'Azienda ULSS e i componenti della specifica Commissione di verifica degli indicatori di qualità (si veda art. 22), autorizzata dall'Azienda ULSS e composta da rappresentanti di Associazioni di Familiari di persone con disabilità e dell'Azienda ULSS, muniti di documento di riconoscimento, possono accedere ai locali di ciascuna struttura e assumere informazioni dirette dal responsabile, dagli ospiti e dai loro familiari eventualmente presenti, in ordine ai servizi e alle prestazioni che l'Ente è tenuto a garantire.

L'Azienda ULSS può accedere alla documentazione, e qualora necessario acquisirne copia, riguardante la corretta organizzazione e gestione delle prestazioni e dei servizi, al fine di verificare la correttezza degli impegni assunti.

14. Fatturazione del servizio e pagamenti

L'Ente erogatore emette mensilmente fattura in formato elettronico a carico dell'Azienda ULSS 8 Berica per la quota relativa all'impegnativa di residenzialità, nei termini e con modalità previsti dalla normativa in vigore.

L'IVA è da intendersi inclusa e applicata nella misura ridotta qualora prevista dalla normativa vigente.

L'Ente erogatore, entro il giorno 10 (dieci) del mese successivo a quello di riferimento, invia a mezzo posta elettronica, all'indirizzo **disabili@aulss8.veneto.it**, l'elenco mensile delle persone con disabilità ospiti della struttura e residenti nel territorio di competenza aziendale, completo di:

- indicazione dell'Unità di Offerta
- presenze giornaliere
- numero e data della fattura di riferimento.

Al fine del rispetto degli obblighi descritti in premessa, per inoltrare correttamente le fatture emesse, dovrà essere utilizzato il Codice Univoco Ufficio **UFI8LR**, reperibile anche nel sito www.indicepa.gov.it.

Il pagamento del corrispettivo sarà disposto da parte dell'Azienda ULSS, previa verifica dei dati contenuti nel suddetto elenco, a seguito del ricevimento delle regolari fatture.

L'Azienda ULSS, fatte salve le opportune verifiche circa la congruità e la rispondenza alle prestazioni erogate, provvederà al pagamento della fattura entro 60 giorni dalla data di ricevimento della stessa.

Resta inteso che è facoltà dell'Azienda ULSS di sospendere il pagamento di una fattura in caso di contestazione.

15. Tracciabilità dei flussi finanziari

L'Ente accreditato si assume l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e successive modifiche a pena di nullità assoluta del presente accordo. L'accordo è soggetto ad una clausola risolutiva espressa operante nel caso in cui siano state effettuate transazioni senza avvalersi di banche o della Società Poste Italiane.

Letto, confermato e sottoscritto,

Vicenza, _____

Per l'Azienda ULSS 8 Berica
Il Direttore Generale

Per il Soggetto privato accreditato
Il Legale Rappresentante

